



# Appendice

- 102 Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni
- 104 Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso
- 106 Statistiche
- 110 *Memorandum of Understanding* a livello internazionale
- 110 Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali
- 111 Glossario



## Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni

Gli istituti finanziari assoggettati vengono classificati in sei categorie di vigilanza in funzione del rischio per i creditori, gli investitori e gli assicurati nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre a tale categorizzazione, la FINMA ha assegnato a ogni istituto un *rating* individuale che rappresenta una stima della rispettiva situazione attuale.

Sulla base dei due parametri di categorizzazione e *rating* dell'istituto, i concetti di vigilanza stabiliscono l'intensità di sorveglianza, l'impiego di strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a società di audit per i

singoli assoggettati. Tali provvedimenti comportano un orientamento più sistematico al rischio dell'attività di vigilanza e un confronto più intenso con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio.

### Categorizzazione della vigilanza\* sulle banche

La categorizzazione della vigilanza sulle banche è stata definita ai sensi della Circolare FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche»:

CATEGORIA	CRITERI (in miliardi di CHF)	NUMERO DI ISTITUTI			
		2012	2013		
1	Totale di bilancio	≥	250	2	2
	Patrimoni gestiti	≥	1 000		
	Depositi privilegiati	≥	30		
	Fondi propri necessari	≥	20		
2	Totale di bilancio	≥	100	2	3
	Patrimoni gestiti	≥	500		
	Depositi privilegiati	≥	20		
	Fondi propri necessari	≥	2		
3	Totale di bilancio	≥	15	27	27
	Patrimoni gestiti	≥	20		
	Depositi privilegiati	≥	0,5		
	Fondi propri necessari	≥	0,25		
4	Totale di bilancio	≥	1	65	66
	Patrimoni gestiti	≥	2		
	Depositi privilegiati	≥	0,1		
	Fondi propri necessari	≥	0,05		
5	Totale di bilancio	<	1	243	223
	Patrimoni gestiti	<	2		
	Depositi privilegiati	<	0,1		
	Fondi propri necessari	<	0,05		

\* La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

**Categorizzazione della vigilanza\* sulle assicurazioni**

CATEGORIA	CRITERI (in miliardi di CHF)	NUMERO DI ISTITUTI	
		2012	2013
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > 50 mld. CHF o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > 1 mld. CHF o complessità	40	41
4	Totale di bilancio > 0,1 mld. CHF o complessità	52	52
5	Totale di bilancio < 0,1 mld. CHF o complessità	125	125

\* La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

# Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso

(stato attuale e prospettive al 31 dicembre 2013)

PROGETTO	LIVELLO DI REGOLAMENTAZIONE	SITUAZIONE E PROSSIME TAPPE		
		CONSULTAZIONE / INDAGINE CONOSCITIVA	ADOZIONE	ENTRATA IN VIGORE PREVISTA
<b>Intersettoriale</b>				
<b>Servizi finanziari*</b>				
In base a un Documento di posizione della FINMA del febbraio 2012, nel marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare le basi necessarie per migliorare la tutela dei clienti nella distribuzione dei prodotti finanziari.	legge	T2/14	aperta	aperta
<b>Infrastruttura dei mercati finanziari*</b>				
Per garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera e rafforzare la stabilità finanziaria è necessario che la Svizzera attui nel modo più completo possibile e contestualmente ad altre piazze finanziarie gli impegni del G-20 e le raccomandazioni del FSB in merito alla negoziazione di derivati OTC. Inoltre, la regolamentazione concernente l'infrastruttura dei mercati finanziari deve essere adeguata agli standard internazionali. Mediante questo progetto legislativo, la Legge sulle banche prevede l'attribuzione alla FINMA della competenza di poter coinvolgere la casa madre nel risanamento e nella liquidazione.	legge	T1/14	aperta	T1/15
<b>Lotta al riciclaggio di denaro*</b>				
Nel febbraio 2012, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha emanato una revisione parziale degli standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e ora anche per la lotta contro il finanziamento delle armi di distruzione di massa. Nell'aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, di elaborare delle proposte per la relativa applicazione.	legge	T1/13	aperta	T3/15
<b>Strategia di emersione del denaro non dichiarato</b>				
Estensione degli obblighi di diligenza per tutti gli intermediari finanziari svizzeri nell'ottica di salvaguardare la conformità in ambito fiscale. Obblighi di diligenza estesi devono essere discussi qualora sarà possibile concludere accordi con i principali Stati partner sullo scambio automatico di informazioni (SAI) secondo lo standard internazionale oppure se è certo che nel prossimo futuro non potrà essere convenuto alcun accordo in tal senso.	legge	T1/13	aperta	aperta
<b>Vigilanza sulle società di audit*</b>				
La vigilanza sulle società di audit, finora disgiunta, nell'ambito della revisione contabile e dell'audit prudenziale sarà accorpata e concentrata presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR).	legge	T3/13	aperta	aperta
<b>Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari</b>				
La trasmissione all'ASR della competenza di vigilanza sulle società di audit comporta una modifica dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA). Verranno esaminati gli adeguamenti al nuovo sistema di audit.	ordinanza	T3/14	T4/14	T1/15

\* Informazioni concernenti il contenuto e lo stato di avanzamento dei principali progetti di regolamentazione nel settore finanziario che non rientrano nella sfera di competenza della FINMA sono disponibili sul sito Internet di FinWeb (in tedesco) (<http://www.sif.admin.ch/dokumentation/00509/00510/00622/index.html?lang=de>).

PROGETTO	LIVELLO DI REGOLAMENTAZIONE	SITUAZIONE E PROSSIME TAPPE		
		CONSULTAZIONE / INDAGINE CONOSCITIVA	ADOZIONE	ENTRATA IN VIGORE PREVISTA
<b>Banche</b>				
<b>Averi non rivendicati*</b>				
Le banche, previa pubblicazione, devono essere in grado di liquidare tali averi. È previsto che il ricavato della liquidazione venga devoluto alla Confederazione. Le pretese degli aventi diritto non annunciatisi a seguito della pubblicazione si estinguerebbero. Gli adeguamenti devono essere apportati nel quadro di una revisione totale dell'Ordinanza sulle banche.	ordinanza	T4/13	aperta	aperta
<b>Allestimento dei conti*</b>				
Le norme sull'allestimento dei conti sono state modificate a livello legislativo tramite la revisione del diritto azionario e del diritto in materia di presentazione dei conti. A tale scopo si rendono necessarie disposizioni di esecuzione del Consiglio federale e della FINMA. Gli adeguamenti devono essere apportati nel quadro di una revisione totale dell'Ordinanza sulle banche.	ordinanza / circolare	T4/13	T1/14	T1/15
<b>Leverage ratio</b>				
L'indice di leva finanziaria ( <i>leverage ratio</i> ) deve essere pubblicato a partire dal 2015. Il calcolo del <i>leverage ratio</i> e la relativa pubblicazione devono pertanto essere precisati.	circolare	T3/14	aperta	aperta
<b>Liquidità banche</b>				
Nella Circolare FINMA 13/6 devono essere implementati i requisiti in materia di liquidità (LCR) sanciti da Basilea III. In futuro l'ordinanza e la circolare verranno adeguate in maniera scaglionata nel tempo.	circolare	T4/13	T2/14	T1/15
<b>Assicurazioni</b>				
<b>Vigilanza in ambito assicurativo</b>				
L'applicazione pratica della Legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (in vigore dal 1° gennaio 2006) nella sua versione totalmente rivista, nonché gli attuali sviluppi del mercato e le tendenze internazionali suggeriscono l'esigenza di un intervento normativo, attualmente in fase di accertamento. L'obiettivo è quello di eliminare le incongruenze. Inoltre, occorre strutturare ancora meglio il diritto sulla sorveglianza degli assicuratori nell'interesse della tutela degli assicurati e perseguire la compatibilità internazionale.	ordinanza	aperta	aperta	aperta
<b>Contratti di assicurazione*</b>				
La revisione del diritto sul contratto di assicurazione è volta ad adeguare il corrispondente quadro giuridico alle mutate esigenze e a garantire una tutela ragionevole e realizzabile degli assicurati. Nel marzo 2013 il Parlamento ha respinto il disegno di legge pubblicato nel settembre 2011, chiedendo al Consiglio federale di preparare una revisione parziale.	legge	aperta	aperta	aperta
<b> Mercati</b>				
<b>Investimenti collettivi di capitale</b>				
In seguito alla revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi, l'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi deve essere adeguata.	ordinanza	T2/14	T4/14	T1/15

## Operatori del mercato finanziario assoggettati<sup>82</sup>

### Banche assoggettate

	2013	2012
Banche, di cui	301	305
– controllate dall'estero	101	103
– succursali di banche estere	31	32
Banche Raiffeisen	316	321
Rappresentanze di banche estere	53	48

### Commercianti di valori mobiliari assoggettati

	2013	2012
Commercianti di valori mobiliari, di cui	62	59
– controllati dall'estero	15	17
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	14	12
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	45	46
Operatori di borsa esteri riconosciuti	124	127

### Borse assoggettate

	2013	2012
Borse nazionali	3	3
Istituzioni nazionali analoghe alle borse	2	2
Borse estere riconosciute	54	49
Istituzioni estere riconosciute analoghe alle borse	4	5

### Investimenti collettivi di capitale assoggettati

	2013	2012
<b>Investimenti collettivi di capitale svizzeri</b>		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 447	1 383
– investimenti collettivi di capitale aperti (secondo art. 8 LICo)		
– fondi d'investimento contrattuali e SICAV	1 431	1 369
– di cui solo per investitori qualificati	694	640
– investimenti collettivi di capitale chiusi (secondo art. 9 LICo)		
– SAIC e SICAF	16	14
<b>Investimenti collettivi di capitale esteri</b>		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	6 171	6 118
– eurocompatibili (OICVM)	5 959	5 866
– non eurocompatibili (non-OICVM)	212	252

<sup>82</sup> Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sotto-posto alla vigilanza prudenziale».

## Direzioni di fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

	2013	2012
Direzioni di fondi	44	45
Gestori patrimoniali ( <i>asset manager</i> )	119	99
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	99	109
Distributori ai sensi della LICol	293	365

## Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2013	2012
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	23	23
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	19	19
– succursali di imprese di assicurazione estere	4	4
Imprese di assicurazione danni, di cui	124	123
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera (incl. 20 assicurazioni malattie complementari [2012: 21])	80	81
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 1 assicurazione malattie complementare [2012: 1])	44	42
Imprese di riassicurazione - totale	62	61
– imprese di riassicurazione	28	27
– riassicuratori <i>captive</i>	34	34
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	14	15
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	223	222
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	8	9

## Intermediari finanziari assoggettati

	2013	2012
Totale OAD assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente assoggettati	310	380
Totale della vigilanza sul riciclaggio di denaro delle società del gruppo assoggettate alla FINMA	141	141
Totale intermediari assicurativi registrati	14 248	13 911

## Società di audit e agenzie di *rating* riconosciute

	2013	2012
Totale società di audit riconosciute	23	102
– di cui solo per intermediari finanziari direttamente sottoposti	19	86
Totale agenzie di <i>rating</i> riconosciute	5	5



# Autorizzazioni

## Banche e commercianti di valori mobiliari

	2013	2012
<b>Banche</b>		
Autorizzazioni di banche (art. 3 LBCR)	1	4
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	1	0
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	8	6
Autorizzazioni suppletive (art. 3 <sup>ter</sup> LBCR)	7	13
Soppressione dell'assoggettamento	6	4
<b>Commercianti di valori mobiliari</b>		
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	2	1
Succursali (art. 41 OBVM)	2	1
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	6	7
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	3	2
Soppressione dell'assoggettamento	1	5
Riconoscimento di operatori di borsa esteri	5	6

## Borse

	2013	2012
Riconoscimento di borse estere (incl. istituzioni estere analoghe alle borse)	4	0

## Investimenti collettivi di capitale

	2013	2012
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	139	90
Investimenti collettivi di capitale esteri	721	685

## Direzioni di fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della LICol

	2013	2012
Direzioni di fondi	1	2
Gestori patrimoniali ( <i>asset manager</i> )	22	9
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	4	5
Distributori ai sensi della LICol	13	10

## Assicurazioni

	2013	2012
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	0	0
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione danni, di cui	3	2
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	2
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	0
Imprese di riassicurazione	2	1
Riassicuratori <i>captive</i>	0	2
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	5	5
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

## Intermediari finanziari

	2013	2012
Intermediari assicurativi	696	781
Intermediari finanziari direttamente sottoposti	5	17
Società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	7	12

## Società di audit e agenzie di *rating*

	2013	2012
Totale decisioni di cambio di società di audit	198	69
– di cui presso intermediari finanziari direttamente sottoposti	165	20
Riconoscimenti di società di audit	2	4
Cancellazioni di società di audit	81	9
Riconoscimento di agenzie di <i>rating</i>	0	0

## Decisioni di *enforcement*

	2013	2012
Decisioni di <i>enforcement</i> (decisioni finali e incidentali)	110	82
Decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto	1	1

## Ricorsi e denunce

	2013	2012
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	24	29
Ricorsi evasi	19	35
Denunce alle autorità penali	79	73

## Memorandum of Understanding a livello internazionale

STATO	AUTORITÀ ESTERE	FORMA	CAMPO DI APPLICAZIONE
Stati membri dello SEE, senza Italia, Croazia e Slovenia <sup>83</sup>	Rispettive autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari	MoU	Accordo di cooperazione sulla sorveglianza dei gestori di fondi d'investimento alternativi (AIFM)
Bermuda	Bermuda Monetary Authority (BMA)	MMoU	<i>Supervisory college agreement</i> per Catlin Group Limited
Bermuda	Bermuda Monetary Authority (BMA)	MMoU	<i>Supervisory college agreement</i> per Allied World Group of Companies
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	MoU	Accordi di esecuzione (banche e fondi d'investimento) concernenti MoU su aspetti di diritto procedurale di attività transfrontaliere in ambito finanziario tra la Svizzera e la Germania
Irlanda	Central Bank of Ireland (CBI)	MoU	Accordo di cooperazione concernente fondi d'investimento per investitori non qualificati
Norvegia	Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority)	MMoU	La Norvegia aderisce al <i>supervisory college agreement</i> tra Danimarca, Finlandia, Svezia e Svizzera (FINMA e BNS) per SIX x-clear.
USA	Missouri Department of Insurance, Financial Institutions and Professional Registration (MDIFP)	MoU	Accordo di cooperazione per la vigilanza sulle assicurazioni

## Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali

### Organizzazioni e organismi internazionali<sup>84</sup>

#### Financial Stability Board (FSB)

- Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation
- Resolution Steering Group

#### Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)

- Governors and Heads of Supervision
- International Conference of Banking Supervisors
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

#### Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS)

- Executive Committee

### Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)

- Consiglio della IOSCO
- Presidents' Committee

#### Altri forum internazionali

- Vertice dei quattro paesi germanofoni (settore bancario e assicurativo)
- Integrated Financial Supervisors Conference
- OTC Derivatives Regulators Group (ODRG)
- Wilton Park Securities Supervision Conference / International Cooperation and Enforcement

<sup>83</sup> Ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

<sup>84</sup> L'elenco è circoscritto agli organismi nei quali siedono rappresentanti del Consiglio di amministrazione e/o della Direzione della FINMA. Inoltre, numerosi collaboratori della FINMA partecipano attivamente a gruppi di lavoro.

### Accomandatario

È considerato accomandatario un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita. Ai sensi delle disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi (LICoI), l'accomandatario di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale deve essere una società anonima con sede in Svizzera.

### Bail-in

Conversione di capitale di terzi in capitale proprio o rinuncia ai crediti a seguito della disposizione di un'autorità competente.

### Banca depositaria

La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, gestisce l'emissione e il riscatto delle quote e il traffico dei pagamenti degli investimenti collettivi di capitale, oltre a verificare se la direzione del fondo o la SICAV operano in modo conforme alle disposizioni di legge e al regolamento del fondo. La banca depositaria deve essere un istituto bancario ai sensi della Legge sulle banche.

### Basilea III

Per rafforzare la resistenza del settore bancario, alla fine del 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato norme generali più rigide in materia di fondi propri e di liquidità. Le principali novità sono:

- miglioramento della qualità, composizione e trasparenza della base di fondi propri,
- requisiti in materia di fondi propri più severi per il rischio di perdita a fronte di operazioni su derivati, operazioni contro termine e operazioni di prestito titoli,
- nuovo requisito in materia di fondi propri per il rischio di perdite di valore di mercato di derivati fuori borsa,
- integrazione dei requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio con un indice di leva finanziaria (cfr. «Leverage ratio»),
- misure di riduzione della prociclicità e di promozione dei cuscinetti anticiclici,
- misure di lotta ai rischi sistemici, con particolare attenzione alle banche di rilevanza sistemica,
- introduzione di standard globali in materia di liquidità.

### Bitcoin

Il *bitcoin* è una moneta elettronica, le cui unità di conto sono coniate e gestite a livello decentrale in una rete di computer. Questa rete è costituita da utenti *bitcoin*, interconnessi tra di loro tramite Internet, i quali possono scambiarsi elettronicamente i *bitcoin*. Il possesso di *bitcoin* è dimostrato per mezzo di una chiave crittografica.

### Central counterparty (CCP)

Cfr. «Controparte centrale (CCP)».

### Combined ratio

È definito *combined ratio* il «tasso sinistri/costi», ossia la somma degli oneri per sinistri o prestazioni assicurative e costi amministrativi in rapporto alla raccolta premi, espresso in percentuale.

### Common equity tier 1 capital (CET1)

Per *common equity* s'intendono i fondi propri di base di qualità primaria o i fondi propri di prima qualità capaci di assorbire le perdite. Il CET1 è composto dai fondi propri versati, dalle riserve palesi e dagli utili riportati.

### Contingent convertible bond (CoCo bond o CoCo)

I *contingent convertible bond* sono il capitale di terzi che in determinate condizioni (*contingent*) è convertibile (*convertible*) in capitale proprio. Questo capitale a conversione obbligatoria (*contingent convertible capital*) ha lo scopo di migliorare la situazione di una banca o di consentirne la liquidazione in caso di crisi, preparando in tempi economicamente favorevoli l'accesso ai fondi propri supplementari. Al raggiungimento di condizioni prestabilite (*trigger*), si procede alla conversione obbligatoria.

### Controparte centrale (CCP)

Si definiscono controparti centrali (*central counterparty*) le istituzioni che agiscono quali partner contrattuali tra l'acquirente e il venditore nel quadro di transazioni con strumenti finanziari.

### Cuscinetto anticiclico di capitale

Per cuscinetto anticiclico di capitale s'intendono i requisiti di fondi propri temporaneamente incrementati di una banca. È uno strumento introdotto da Basilea III nell'intento di frenare l'eccessiva concessione di crediti producendo effetti anticiclici, nonché di aumentare la capacità di resistenza delle banche nei confronti di rischi di perdita. Il cuscinetto anticiclico di capitale è pari al massimo al 2,5% delle posizioni ponderate in funzione del rischio di una banca.

### Derivati OTC

Strumenti finanziari derivati che vengono negoziati bilateralmente al di fuori di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato.

### Direttiva AIFM

La Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi d'investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*) definisce le modalità di autorizzazione, le attività correnti e la trasparenza dei gestori di fondi d'investimento alternativi (cfr. «Non-OICVM») che amministrano e/o distribuiscono tali strumenti nell'UE.

### Dispositivo normativo di Basilea

Il dispositivo normativo di Basilea è un accordo quadro multilaterale relativo ai requisiti in materia di fondi propri delle banche. Nel 1988, il BCBS ha emanato l'accordo sui fondi propri Basilea I. Nel 2004 è seguito Basilea II con ampie integrazioni. Le novità introdotte nel 2010 sulla scorta delle esperienze maturate con la crisi finanziaria del 2008 sono denominate Basilea III (cfr. «Basilea III»).

### Enforcement

Il termine *enforcement* indica l'applicazione coercitiva delle disposizioni di legge in materia di vigilanza ed è al contempo il nome di una delle sei divisioni della FINMA.

**Higher loss absorbency**

Capacità addizionale di assorbire in misura più consistente le perdite (inattese) per mezzo dei fondi propri. Attualmente sono in elaborazione i requisiti di *higher loss absorbency* per le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII).

**Indagini preliminari (enforcement)**

Tramite indagini preliminari (dette anche in breve «indagini») la FINMA esamina la necessità di avviare un procedimento formale di *enforcement*.

**Infrastrutture dei mercati finanziari**

Secondo le disposizioni della futura Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin) sussistono infrastrutture dei mercati finanziari a livello di negoziazione (*trading*), compensazione (*clearing*), regolamento (*settlement*) e sistema di notifica. Tra le infrastrutture dei mercati finanziari si annoverano le borse e le istituzioni di negoziazione analoghe alle borse, le controparti centrali (CCP) con il proprio *clearing* e infine i sistemi di regolamento e di gestione delle operazioni su valori mobiliari. Se le CCP e i sistemi di regolamento e di gestione delle operazioni su valori mobiliari si collocano a valle della negoziazione e partecipano quindi al suo ulteriore sviluppo, si parla di infrastrutture di *post-trading*. Questo termine comprende ora anche i registri pubblici delle transazioni per la notifica di operazioni su derivati.

**Internal ratings-based approach (approccio IRB)**

Approccio basato su *rating* bancari interni e stime parametriche di rischio della banca, al fine di determinare i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito. Questo approccio richiede un'apposita autorizzazione da parte della FINMA.

**Investitori qualificati**

Per investitori qualificati s'intendono, ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol, gli intermediari finanziari assoggettati come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali; gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale e le imprese con tesoreria professionale. Inoltre, i privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di voler essere considerati investitori qualificati. A tale scopo devono adempiere i requisiti di cui all'art. 6 OICol. Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b e c LICol sono considerati investitori qualificati, sempre che non abbiano dichiarato per iscritto di non voler essere considerati tali.

**Legge sui servizi finanziari (LSF)**

Dalla crisi finanziaria è emerso chiaramente che la tutela dei clienti per determinati servizi e prodotti finanziari è insufficiente. Nel marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), di concerto con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) e la FINMA, di avviare i lavori di progetto per l'allestimento delle basi giuridiche e di sottoporre al Consiglio federale una bozza di consultazione. Nell'elaborazione di tale legge occorre adottare una valutazione in un'ottica intersettoriale (servizi bancari, prestazioni assicurative, consulenze ecc.).<sup>85</sup>

**Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin)**

La crisi finanziaria ha evidenziato che la scarsa trasparenza sui mercati per i derivati negoziati fuori borsa (cosiddetti mercati di derivati OTC) può compromettere la stabilità dell'intero sistema finanziario a seguito della loro forte interconnessione internazionale nonché del grosso volume commerciale e dei rischi di perdita. Da allora sono stati intrapresi sforzi a livello internazionale per migliorare la trasparenza e la stabilità nel mercato di derivati OTC. Alla luce degli sviluppi sui mercati finanziari, la vigente normativa svizzera dell'infrastruttura dei mercati finanziari non è più adeguata. Per salvaguardare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera e rafforzare la stabilità finanziaria è necessario che la regolamentazione in materia d'infrastruttura dei mercati finanziari sia adeguata agli standard internazionali. Al fine di garantire l'accesso al mercato dell'UE occorre adottare una normativa equivalente a quella europea. Nell'agosto 2012, il Consiglio federale ha quindi incaricato il DFF di predisporre un'apposita procedura di consultazione.<sup>85</sup>

**Lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile**

A partire dall'inizio degli anni '90, presso la Commissione federale delle banche (CFB), una delle tre istituzioni accorpate nella FINMA, è stata coniata l'espressione «lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile». Questa lettera dell'Autorità di vigilanza è indirizzata a una persona che operava nell'amministrazione o nella direzione di un'impresa assoggettata e a cui, in seguito a un evento particolare, viene comunicato che il suo comportamento potrebbe essere potenzialmente sbagliato. Mediante questa lettera, l'Autorità di vigilanza comunica a tale persona le sue possibili riserve relativamente all'«irreprensibilità» e, inoltre, che procederà a esaminare, mediante un procedimento di *enforcement*, l'irreprensibilità del destinatario, qualora quest'ultimo intenda, in futuro, assumere una funzione richiedente la garanzia dell'irreprensibilità. L'esito dell'esame è assolutamente aperto.

**Leverage ratio (anche indice di leva finanziaria)**

Rapporto tra i fondi propri e il capitale di terzi. Come prescrizione regolamentare si definisce *leverage ratio* anche il requisito minimo di fondi propri in rapporto all'impegno complessivo. Il *leverage ratio* non è un indicatore ponderato per il rischio.

**Liquidity Coverage Ratio (LCR)**

Questa quota di liquidità a breve termine è un nuovo parametro quantitativo ai sensi di Basilea III. In uno scenario di *stress* predefinito, il LCR costituisce il rapporto tra lo stock di attivi altamente liquidi (p. es. titoli di Stato di *rating* elevato) e il totale dei deflussi di cassa netti. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

**Loss absorbency**

Questo termine indica in generale la capacità di assorbire tramite fondi propri in una determinata misura le perdite (inattese).

<sup>85</sup> Estratto dai dati forniti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

### **Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)**

Nell'ottobre 2011 la Commissione UE ha presentato un pacchetto di legge per la revisione della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive* [MiFID], direttiva 2004/39/CE), costituito da una direttiva e un regolamento. La MiFID comprende in particolare regole specifiche circa l'organizzazione e la gestione delle borse valori e dei rispettivi operatori. Nella direttiva vengono inoltre fissate norme di condotta a tutela degli investitori nell'ambito dell'erogazione dei servizi finanziari.

### **Modello interno (assicurazioni)**

Sistema adottato da un'impresa di assicurazione per la quantificazione dei rischi in relazione alla solvibilità secondo i principi del SST, sulla base del profilo di rischio specifico della compagnia stessa. Le imprese di assicurazione possono utilizzare integralmente o in parte modelli interni, a condizione che questi siano stati approvati dalla FINMA.

### **Modello standard (assicurazioni)**

Modello di rischio predisposto dalla FINMA per la determinazione della solvibilità secondo i principi del SST. Esistono modelli standard per i rami assicurativi vita, danni e malattia, mentre imprese di riassicurazione e gruppi assicurativi hanno l'obbligo di adottare modelli interni.

### **Net Stable Funding Ratio (NSFR)**

La quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio*) è parte integrante della normativa di Basilea III e ha un orizzonte temporale di un anno; questo coefficiente intende garantire che attivi e passivi presentino una struttura per scadenze sostenibile. In tal modo si mira, da un lato, a promuovere la capacità di resistenza delle banche su un orizzonte temporale più lungo e, dall'altro, a creare ulteriori incentivi affinché le banche finanzino le proprie operazioni su base duratura con fonti di rifinanziamento più stabili. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

### **Non-OICVM**

Gli strumenti non-OICVM sono gli investimenti collettivi di capitale non assoggettati alla direttiva europea OICVM. Cfr. anche «OICVM (direttiva)».

### **Non-Prosecution Agreement**

È un accordo tra un'autorità di perseguimento penale e un'impresa. L'autorità accetta che l'impresa non sia penalmente perseguibile per quanto attiene a un determinato comportamento, a condizione che questa soddisfi le condizioni stabilite nell'accordo (pagamento di una sanzione pecuniaria, cooperazione ecc.).

### **Non-Target Letter**

È una comunicazione da parte di un'autorità di perseguimento penale in cui si attesta che il destinatario non è oggetto di un'inchiesta penale alla data della comunicazione e in base alle informazioni di cui l'autorità dispone al momento.

### **OICVM (direttiva)**

Gli OICVM sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. La direttiva OICVM (Direttiva UE 2009/65/UE) definisce requisiti standardizzati validi in tutta Europa per gli investimenti collettivi di capitale destinati al pubblico.

### **Patrimonio vincolato**

Nel patrimonio vincolato devono essere garantite le pretese derivanti dai contratti assicurativi. In caso di fallimento dell'impresa di assicurazione, con il ricavato del patrimonio vincolato vengono soddisfatti in prima istanza i crediti basati sui contratti di assicurazione. Solo in seguito la parte eventualmente eccedente confluisce nella massa fallimentare. Il valore degli investimenti di capitale del patrimonio vincolato deve coprire in ogni momento le pretese derivanti dai contratti assicurativi. Gli investimenti di capitale del patrimonio vincolato sono pertanto regolamentati da apposite disposizioni nell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) e nelle circolari FINMA.

### **Procedimento di enforcement**

Se nel quadro della vigilanza prudenziale e delle indagini preliminari risulta probabile che la FINMA debba far applicare coercitivamente il diritto in materia di vigilanza, viene aperto un procedimento amministrativo coercitivo ai sensi della Legge sulla procedura amministrativa, denominato «procedimento di enforcement». Con la conclusione di un procedimento di enforcement, la FINMA può ordinare e rendere esecutivi provvedimenti volti a ripristinare la situazione conforme.

### **Procedura del cliente (assistenza amministrativa internazionale)**

Se nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale un'autorità estera chiede alla FINMA dati su clienti svizzeri ed esteri di intermediari finanziari elvetici, nell'ambito di una «procedura del cliente» tali persone possono opporsi all'invio dei dati. La decisione che la FINMA è tenuta a emanare in un caso del genere può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

Lo svolgimento di una procedura del cliente viene spesso richiesto da persone che hanno effettuato transazioni su borse estere tramite un intermediario finanziario svizzero e che sono sospettate di aver violato le regole di condotta sul mercato e gli obblighi di pubblicità. La procedura del cliente è criticata a livello internazionale perché informa preliminarmente la persona interessata e ritarda le inchieste in materia di sorveglianza all'estero.

### **Processo di riconoscimento dell'equivalenza dell'ESMA**

Nel quadro del processo di riconoscimento dell'equivalenza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) verifica se la regolamentazione e la vigilanza di uno Stato terzo è equivalente a quella dell'UE in un determinato ambito. In caso affermativo sono concesse facilitazioni a livello normativo, una più stretta collaborazione in materia di vigilanza o anche l'accesso diretto al mercato nell'UE (anche in combinazione).

### **Programma di valutazione del settore finanziario (FSAP)**

Il programma di valutazione del settore finanziario (FSAP) del Fondo monetario internazionale (FMI) valuta una piazza finanziaria in termini di stabilità finanziaria, qualità della regolamentazione e vigilanza. La valutazione poggia in particolare su *stress test*, standard regolamentari e di sorveglianza del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e dell'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO).

### **Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (RCAP)**

Nel quadro del Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (RCAP), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) verifica l'attuazione degli standard minimi di Basilea III negli Stati membri. Un'attuazione coerente di Basilea III è la premessa affinché la situazione patrimoniale e di liquidità delle banche possa essere adeguatamente raffrontata con l'ausilio dei relativi dati salienti. Inoltre, rappresenta la base della parità concorrenziale.

### **Recovery, resolution and resolvability (stabilizzazione, risanamento e capacità di liquidazione)**

- Con il termine di *recovery* s'intendono i provvedimenti adottati da un'impresa ai fini della stabilizzazione senza l'intervento dello Stato.
- Il concetto di *resolution* indica le misure di risanamento o di liquidazione.
- *Resolvability* indica la capacità di un'impresa di essere stabilizzata o liquidata.

### **Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR**

Il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*, regolamento [UE] n. 648/2012) stabilisce una normativa armonizzata per le transazioni su strumenti derivati effettuate fuori borsa (OTC). In particolare, il regolamento prevede per gli operatori di mercato l'obbligo di effettuare il *clearing* attraverso una controparte centrale (CCP) nonché di notificare tutte le operazioni su derivati a un apposito registro pubblico delle transazioni. Il regolamento definisce inoltre in maniera uniforme i requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza delle CCP e dei registri pubblici delle transazioni quali infrastrutture del mercato finanziario.

### **Riassicuratore captive (o impresa di riassicurazione captive)**

Istituto di assicurazione facente parte di un gruppo che riassicura rischi del gruppo mediante imprese di assicurazione diretta. Tale trasferimento alternativo del rischio va a beneficio, in particolare, della gestione del rischio e del capitale a livello di gruppo.

### **Rilevanza sistemica**

I rischi sistemici sono rischi derivanti da singoli operatori di mercato che compromettono la stabilità dell'intera economia (sistema). Le imprese che svolgono funzioni alle quali il sistema economico non può rinunciare o che non possono essere assolve da altre imprese si definiscono «di rilevanza sistemica». Un esempio di funzione di rilevanza sistemica è l'esecuzione delle operazioni di pagamento da parte delle banche.

### **Rischi biometrici**

Sono rischi derivanti da cambiamenti riguardanti la vita umana e dalla probabilità del loro verificarsi, per esempio decesso (premature), invalidità e longevità.

### **Solvency II**

Il termine *Solvency II* rimanda innanzitutto alla direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 dell'UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Spesso questo termine viene utilizzato anche per indicare il metodo economico e orientato al rischio adottato per la valutazione della dotazione di capitale di un'impresa di assicurazione, contenuto nella direttiva. *Solvency II* persegue in Europa un obiettivo equiparabile, dal punto di vista quantitativo, a quello del SST svizzero.

### **Supervisory college**

Incontro di rappresentanti di autorità di vigilanza internazionali per la discussione di tematiche di sorveglianza a carico di un istituto attivo a livello multinazionale.

### **Supervisory review**

Interventi in loco di collaboratori della FINMA presso istituti sottoposti a vigilanza. La finalità di tali interventi consiste nella stima approfondita dei rischi su tematiche specifiche, senza tuttavia sostituire le attività di revisione da parte delle società di audit incaricate ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

### **Swiss DRG (Diagnosis Related Groups)**

In un sistema DRG i trattamenti sono classificati in gruppi di casi composti nel modo più omogeneo possibile secondo criteri medici ed economici. Ogni ospedalizzazione è attribuita a un determinato gruppo di casi (DRG) sulla base della diagnosi e dei trattamenti. I DRG sono identici in tutta la Svizzera e per ognuno di essi viene effettuata una cosiddetta ponderazione dei costi. Moltiplicando quest'ultima per un prezzo di base si ottiene l'importo forfettario riferito alle prestazioni.

### **Test svizzero di solvibilità (SST)**

Il SST è uno strumento di vigilanza con cui si misura la solvibilità degli assicuratori dal punto di vista economico e basato sul rischio. In seguito alla revisione totale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e dell'Ordinanza sulla sorveglianza, il SST è stato introdotto nel 2006 con un termine transitorio di cinque anni. Esso consente di giudicare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione in base al rapporto tra i fondi propri computabili (capitale sopportante il rischio) e i fondi propri necessari (capitale previsto), questi ultimi determinati in funzione dei rischi assunti.

### **Too big to fail**

Un'impresa viene classificata *too big to fail* se il suo eventuale fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità dell'intera economia nazionale. Lo Stato è quindi costretto a salvare una tale impresa. Al centro del dibattito si collocano i rischi sistemici derivanti da tali imprese.

### **Vendite allo scoperto (short selling)**

Vendita di strumenti finanziari che, nel momento in cui viene effettuata l'operazione, non si trovano nella disponibilità della parte venditrice.

### **Vigilanza prudenziale**

La vigilanza prudenziale mira innanzitutto a garantire la sicurezza della solvibilità, un adeguato controllo dei rischi nonché una gestione scrupolosa degli affari. La vigilanza prudenziale contribuisce pertanto indirettamente anche a tutelare la funzionalità dei mercati finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera. La vigilanza prudenziale su banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari si basa sull'obbligo di autorizzazione di una determinata attività, sulla costante verifica delle condizioni di autorizzazione, nonché su altre fattispecie regolamentate.